

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda in primo grado ex art. 2043 c.c. ed in appello domanda ex art. 2051 c.c.: è possibile?

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.1.2020, n. 348

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.. Osserva la società ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, l'art. 2051 c.c. ed il conseguente obbligo di custodia a carico della società Autostrade,

com'era stato già indicato fin dal primo grado. Il Tribunale, invece, aveva erroneamente fatto applicazione delle regole di cui all'art. 2043 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Secondo la società ricorrente, l'art. 2051 c.c. integra una forma di responsabilità che si caratterizza per l'inversione dell'onere della prova, per cui è il custode a dover dimostrare che il danno si è verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile. L'errata applicazione, come si è detto, dell'art. 2043 c.c. avrebbe condotto il Tribunale a gravare la società attrice di un onere probatorio inesistente; anche in ordine al caso fortuito, la sentenza avrebbe sbagliato, non considerando che per l'esistenza di tale elemento non è sufficiente l'accertata presenza di vento e pioggia, dovendo invece il custode provare l'eccezionalità del fatto, tale da essere in grado di determinare autonomamente l'evento.

3. I due motivi di ricorso sono, quando non inammissibili, privi di fondamento.

Va innanzitutto osservato che questa Corte ha più volte affermato che la domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. (così, da ultimo, l'ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30920, in linea con quanto già affermato dalla sentenza 5 agosto 2013, n. 18609, e ribadito dalla sentenza 21 settembre 2015, n. 18463). Ne consegue che la società attrice avrebbe anche potuto, in astratto, invocare in grado di appello la violazione delle regole sull'obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi.

Nel caso di specie, al contrario, la sentenza sembra esordire nel senso di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., come emerge dal richiamo al concetto dell'insidia; e il ricorso, pur dichiarando di aver agito ai sensi dell'art. 2051 c.c., è redatto in modo non rispettoso dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè nulla di preciso riferisce circa il contenuto dell'atto di citazione e le modalità con cui la domanda risarcitoria è stata impostata. Il che comporta che l'enunciazione teorica della riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 cit. non dimostra, in concreto, che i principi sulla custodia siano stati invocati nel caso di specie.

Quanto all'errata individuazione del fortuito - elemento che la sentenza impugnata richiama - la Corte osserva che è esatta l'affermazione secondo cui non è sufficiente la sola esistenza di un forte vento e di una grande pioggia ad integrare gli estremi del fortuito; ma la correttezza di tale assunto non va a modificare i termini del problema, dovendosi ritenere che la causa sia stata fondata sulla lesione dell'art. 2043 c.c., per cui la mancanza di una colpa della società Autostrade impone comunque il rigetto del ricorso.

Occorre evidenziare, infine, che la sentenza impugnata contiene, nella prima proposizione di cui alla p. 4, un'ulteriore argomentazione secondo cui, mentre nell'atto di citazione la parte attrice aveva dichiarato che l'albero aveva investito l'autocarro, dalle dichiarazioni rese dal conducente subito dopo i fatti risultava che il medesimo aveva sterzato per evitare l'albero, che poi era stato urtato solo con la parte anteriore destra del mezzo; argomentazione, questa, che non è in alcun modo censurata nel ricorso e che evidenzia come il Tribunale abbia condiviso l'idea secondo cui il Giudice di pace correttamente avesse rigettato la domanda perchè non provata.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com